



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 68 del 31-08-2026

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA -- REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA A. CANOSSI 2 - AREA DI SOSTA ANTISTANTE IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE

Il Responsabile

Vista la richiesta del **31/08/2026 prot. n. 11123** presentata dalla ditta La Martina S.r.l., C.F./P. Iva 03919840987, con sede legale e operativa in Via Fornaci, 7 - 25062 Concesio (BS), pec: lamartinacantoni@pec.it, relativa alle opere di asfaltatura da realizzarsi in via A. Canossi 2 nell'area antistante il nuovo asilo nido comunale;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

Attestato che in capo al sottoscritto Responsabile dell'ufficio tecnico Geom. Francesco Coppolino non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;

Ritenuto di dover dar corso ai lavori adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori di riparare eventuali danni derivanti dalle opere eseguite, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Riscontrata pertanto la necessità di procedere nell'area di sosta antistante il nuovo asilo nido comunale, sita in via A. Canossi 2 come meglio delimitato da apposita segnaletica, come segue:

- L'istituzione del divieto di sosta 00,00-24,00 con rimozione forzata;

Richiamato il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al presente provvedimento viabilistico;

Ordina

Nell'area di sosta di via A. Canossi 2 antistante il nuovo asilo nido comunale

Dal giorno 01/09/2026 sino al 02/09/2026 e comunque sino a fine lavori

- **l'istituzione del divieto di sosta 00,00-24,00 con rimozione forzata;**
- **l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;**

INOLTRE LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DEVE:

- **GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALETICI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE PER IL PERIODO NOTTURNO;**
- **PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE (DELIMITAZIONE AREA CANTIERE, APPOSIZIONE CARTELLI AMMONITORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALESCHI, ECC);**
- **PROCEDERE ALLA DISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA DI CUI AGLI ARTT.38 E 39 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/92 , DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE E DEL D.M. DEL 10 LUGLIO 2002;**
- **ADOTTARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO, MANTENENDOLI IN PERFETTA EFFICIENZA SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, ED ADOTTARE IDONEI ACCORGIMENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA AL PASSAGGIO DEI PEDONI, INDIVIDUANDO E SEGNALANDO IL PERCORSO PEDONALE CONSENTITO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL N.C.D.S. (D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285) E DAL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E D'ATTUAZIONE (D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495), NELLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO.**

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
- b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo e-mail polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;
- d) **esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.**

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Il Responsabile

Francesco Coppolino

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.